

www.vedaformazione.it

Veda

ANTIRICICLAGGIO

L'adeguata verifica del cliente e la gestione dell'incarico professionale del professionista e il nuovo obbligo di conservazione

D.lgs. 231/2007 con le regole tecniche del CNDCEC

VEDA FORMAZIONE PROFESSIONISTI

Materiale didattico non vendibile/riproducibile ad uso esclusivo dei partecipanti alla giornata di formazione con il seguente ID:

ID-0012017OSPRO :

Antiriciclaggio:

La valutazione del rischio, l'adeguata verifica e l'obbligo di conservazione__Modulo_off_site_Ver_001_2019_Pro

Il materiale didattico, per quanto accurato, non è sostitutivo della relativa normativa in materia e delle ulteriori indicazioni di prassi se esistenti. Il presente materiale si accompagna alle indicazioni fornite in aula nel percorso di formazione.


Dispensa chiusa per la stampa il: ____28/02/2019____

Veda Srl
Via Nicotera n. 20 - 20161 Milano
Tel. 026622823
Fax 0287181492
e-mail: info@vedaformazione.it
Web: www.vedaformazione.it


© Veda Srl Copyright 2019
Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.

IL MODELLO RELATIVO ALL'ANALISI DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI AML GOAL DEPLOYMENT PLAN[©]

Flusso dei processi da svolgere – Aml Goal deployment plan




Flusso della distribuzione standard delle attività ed il timing plan





L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLO STUDIO

La nuova logica della gestione del rischio

Dall'approccio alla compliance con la III Direttiva UE ad un approccio al risk management con la IV Direttiva UE



La procedura di autovalutazione del rischio



Il sistema previsto dalle Regole Tecniche del Cndcec



I professionisti valutano il rischio inerente all'attività, inteso quale **rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze**, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la **gestione e la mitigazione** del medesimo.

Chi la deve effettuare?

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del professionista e non può essere delegata a nessuno!

Il responsabile antiriciclaggio però può assistere il professionista nel gestire e mitigare il rischio residuo ovvero il risultato finale del processo di autovalutazione.

Ogni quanto va effettuata?

L'autovalutazione del rischio può essere svolta **con una cadenza triennale**, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi o quando lo si ritiene opportuno

Il nuovo modello di valutazione funziona così

Autovalutazione del rischio dello Studio Artt. 15 e 16 D.lgs. 231/2007

1

VALUTO IL RISCHIO INERENTE

- tipologia di clientela
- area geografica di operatività
- canali distributivi modalità di esplicazione della prestazione professionale
- servizi offerti

Rilevanza	Valori
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

2

VALUTO LE VULNERABILITA' E I PRESIDI DELLO STUDIO

- formazione
- organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica
- organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazione
- organizzazione in materia di Sos e e comunicazione violazioni sull'uso del contante

Rilevanza	Valori
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione =40%)	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
	non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa	
VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=60%)					

Il nuovo modello di valutazione un esempio

						Ponderazione	Indice di rischio residuo
Rilevanza da 1 a 4							
	Tipologia clientela	Area geografica	Canali distributivi	Servizi offerti	Media		
Rischio inerente	4	3	1	3	2,75	40%	1,1
Rilevanza da 1 a 4							
	Formazione	Organizzazione adeguata verifica	Organizzazione conservazione	Organizzazione Sos e contante	Media		
Grado di vulnerabilità	1	3	3	3	2,5	60%	1,5
							2,6

<i>RISCHIO INERENTE</i> (coefficiente di ponderazione = 40%)	Molto significativo				
	Abbastanza significativo				
	Poco significativo			2,6	
	Non significativo				
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		<i>VULNERABILITA'</i> (coefficiente di ponderazione=60%)			

Azioni per gestire e mitigare il rischio

Regole tecniche del CNDCEC

Introduzione della funzione antiriciclaggio e la nomina del responsabile antiriciclaggio

Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;

Introduzione della funzione antiriciclaggio, nomina del responsabile antiriciclaggio, e introduzione una funzione di revisione indipendente.

Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.;

Piano di formazione del CNDCEC


Formazione annuale obbligatoria

Adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti.

INDICAZIONI SULLA RISCHIOSITA' DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PREVISTE NELLE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC

Mappatura e classificazione delle prestazioni professionali con le regole tecniche

Quale attività propedeutica alla elaborazione delle regole tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio normativamente previsto.



Mappatura e classificazione delle prestazioni professionali con le regole tecniche

Prestazioni professionali il cui rischio inerente è risultato non significativo

Prestazioni professionali		Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica
1	Collegio sindacale	Acquisire e conservare copia del verbale di nomina.
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione della copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	
5	Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative.	
6	Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
7	Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14	
8	Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	
9	Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziaria in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale(art. 225 c.p.p.)	
10	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	
11	Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80	
12	Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)	
13	Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziaria (art. 193 c.p.c.)	
14	Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012	

Mappatura e classificazione delle prestazioni professionali con le regole tecniche

Prestazioni professionali il cui rischio inerente è risultato non significativo

Prestazioni professionali		Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica
15	Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.
16	Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza	
17	Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web	
18	Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati	
19	Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati	
20	Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.	
21	Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	
22	Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001	Il professionista acquisisce una copia della delibera di nomina, da conservare nel fascicolo.
23	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)	Esonero previsto dall'art. 17, co. 7 per le dichiarazioni fiscali
24	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione della copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

Mappatura e classificazione delle prestazioni professionali con le regole tecniche

Prestazioni professionali con rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo

Prestazioni professionali		Rischio inerente
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenze in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenze in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

APPROCCIO AL RISCHIO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL CLIENTE

L'approccio basato sul rischio

LA GESTIONE DEL RISCHIO E QUINDI L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO E' UN PROCESSO GESTIONALE ENTRATO DA ANNI ANCHE NELLE PROCEDURE DEI PROFESSIONISTI

- Rischi finanziari
- Rischi etici
- Rischi reputazionali
- Rischi responsabilità civile
- Rischi responsabilità incidenti sul lavoro
- Rischi informatici
- Rischi perdita dei dati
- Rischi privacy
- **Rischio riciclaggio**
- Etc etc



Guida alla gestione
dei piccoli e medi
studi professionali

Modulo 7 – Gestione del rischio

ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO
ORGANIZZARE LO
STUDIO LEGALE

Capitolo 9 – La gestione del rischio

L'approccio basato sul rischio

IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Sotto il profilo operativo la gestione del rischio è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano apposite strategie per governarlo mediante azioni volte, a seconda dei casi e delle situazioni, a:

- Evitarlo
- Ridurne gli effetti negativi
- Trasferirlo a terze parti
- Accettarne totalmente o parzialmente le conseguenze.

La valutazione del rischio aiuta a dare risposte ai seguenti quesiti fondamentali:

- ✓ che cosa può accadere e perché? (identificazione del rischio)
- ✓ quali potrebbero essere le conseguenze?
- ✓ quali le probabilità del loro accadimento futuro?
- ✓ ci sono dei fattori che possono mitigare le conseguenze del rischio o che possono ridurre la probabilità del rischio?

L'approccio basato sul rischio


LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E' UNA NORMATIVA CHE HA LO SCOPO DI GESTIRE E PREVENIRE UN PARTICOLARE RISCHIO

Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo:

Rischio che un soggetto richieda una prestazione professionale con la finalità di realizzare, attraverso essa, un'operazione di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.



Attenzione:



Il rischio di essere coinvolti a propria insaputa in una operazione illecita del cliente è un rischio da gestire con la legge antiriciclaggio.



Attenzione:

Se il coinvolgimento del professionista non è a propria insaputa, la normativa antiriciclaggio entra in gioco ma entrano in gioco altre regole contenute nel codice penale, concorso, favoreggiamento etc etc

L'approccio basato sul rischio

L'approccio basato sul rischio previsto dalla normativa antiriciclaggio costringe il destinatario ad interrogarsi **sulle proprie scelte** in termini di gestione del rischio di riciclaggio

Fatto o evento
indice di rischio o
segnale di
«pericolo»



Responsabilità penali

Responsabilità amministrative

Approccio basato sul rischio

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti dal professionista **commisurandoli al rischio** associato al tipo di cliente.

La legge antiriciclaggio: finalità e principi art. 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di **prevenzione e contrasto** dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il decreto detta **misure** volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Principi

Tali misure **sono proporzionate al rischio** in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

L'approccio basato sul rischio

Con riferimento all'analisi del rischio il sistema individua:

Analisi nazionale del rischio (art. 14)

- ✓ Individuazione del rischio nazionale
- ✓ Minacce rilevanti
- ✓ Vulnerabilità

Valutazione del rischio dei soggetti obbligati (art. 15)

- ✓ Ruolo degli Ordini
- ✓ Criteri e metodologie
- ✓ Rischio dei professionisti

Procedure di mitigazione del rischio (art. 16)

- ✓ Presidi
- ✓ Controlli
- ✓ Procedure

Valutazione del rischio dei soggetti obbligati (art. 15)

GLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEVONO INDIVIDUARE CRITERI E METODOLOGIE PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1

I soggetti obbligati, adottano **procedure oggettive e coerenti** rispetto ai criteri e alle metodologie individuate dagli OAR, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

2

La valutazione del rischio deve essere **documentata**, periodicamente **aggiornata** e **messa a disposizione** delle autorità e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Procedure di mitigazione del rischio (art. 16)

I PROFESSIONISTI ALL'INTERNO DELLO STUDIO ATTUANO I CONTROLLI E LE PROCEDURE PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

PROCEDURE

- a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio
- c) la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio
- d) funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

FORMAZIONE

I soggetti obbligati **adottano misure proporzionate ai propri rischi**, alla **propria natura** e alle **proprie dimensioni**, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

La valutazione del rischio del cliente

La valutazione del rischio nell'adeguata verifica (art. 17)

Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati **tengono conto, quanto meno**, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

- 1) la natura giuridica;
- 2) la prevalente attività svolta;
- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) l'ammontare dell'operazione;
- 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

La valutazione del rischio del cliente

TRACCIABILITA' DELLA VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO

DOCUMENTATA

Garantire la **tracciabilità** delle valutazioni di rischio effettuate (conservandone documenti a supporto).
A tal fine è possibile l'uso di modelli predefiniti, che individuino gli elementi da valutare in relazione a cliente e operazione/rapporto/prestazione e ne attribuiscono uno specifico peso (punteggio o giudizio), al fine di pervenire ad una **valutazione complessiva del profilo di rischio**.

Data
conferimento incarico

AGGIORNATA

Modificare la valutazione di rischio, se emergono elementi che impattano sulla stessa e svolgere un controllo costante in presenza di un rapporto continuativo (frequenza predefinita del controllo commisurata alla rischiosità).

Data
Fine Incarico

t_0

t_1

t_2

Valutazione del rischio

Il nuovo modello di valutazione del rischio del cliente nelle RT funziona così

1

TABELLA RISCHIO INERENTE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

3

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

2

TABELLE RISCHIO SPECIFICO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Il nuovo modello – il rischio specifico

1 = non significativo
 2 = poco significativo
 3 = abbastanza significativo
 4 = molto significativo

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

N.B. Per alcune prestazioni professionali (es. contabilità, revisione legale dei conti) la tabella B non deve essere compilata

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

E' necessario calcolare la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella **tabella A** e nella **tabella B** ovvero $\text{Somma di A più B} / 10$

Valori Ponderati	Rischio Specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Il nuovo modello – Esempificazione

TABELLA RISCHIO INERENTE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Prestazioni professionali		Rischio inerente
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenze in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenze in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

4

Il nuovo modello – Esempificazione

TABELLE RISCHIO SPECIFICO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	2
Area geografica di residenza del cliente	2
	10

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	3
Modalità di svolgimento	2
Ammontare dell'operazione	4
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione	3
Ragionevolezza	3
Area geografica di destinazione	1
	16

$$10+16=26$$

$$26/10=2,6$$

Il nuovo modello – Esempificazione

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO DEL CLIENTE E DELLE MISURE DA INTRAPRENDERE

		Ponderazione	Indice di rischio effettivo
Rischio inerente prestazione professionale	4	30%	1,2
Rischio specifico	2,6	70%	1,82
			3,02

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo				
	Abbastanza significativo			3	
	Poco significativo				
	Non significativo				
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=70%)			

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Regole di condotta della tabella 1
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate



I DESTINATARI DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO E GLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELL'INCARICO

CATEGORIE DEI SOGGETTI OBBLIGATI:

- ❑ Categoria degli intermediari bancari e finanziari
- ❑ Categoria di altri operatori finanziari
- ❑ Categoria dei professionisti
- ❑ Categoria di altri operatori non finanziari
- ❑ Categoria di prestatori di servizi di gioco

LA CATEGORIA DEI PROFESSIONISTI:

- Dottori commercialisti
- Consulenti del lavoro
- Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati
- Notai
- Avvocati
- Revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- Revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

I soggetti obbligati dalle norme antiriciclaggio art. 3

Specificità riguardante gli Avvocati ed i Notai

I notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, **compiono** qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando **assistono** i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:


- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

I soggetti obbligati dalle norme antiriciclaggio art. 3

Per determinati incarichi nelle RT del CNDCEC sono state previste alcune semplificazioni

Prestazioni professionali a rischio non significativo	Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica
Collegio sindacale	Acquisire e conservare copia del verbale di nomina.
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative.	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)	
Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14	
Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	
Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale(art. 225 c.p.p.)	
Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80	
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)	
Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)	
Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012	
Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001	Il professionista acquisisce una copia della delibera di nomina, da conservare nel fascicolo.

I soggetti obbligati dalle norme antiriciclaggio art. 3



LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO DEVE ESSERE APPLICATA DAL PROFESSIONISTA CHE RICEVE L'INCARICO

Se all'interno degli stessi locali sono insediati più destinatari, ognuno di loro è tenuto ai propri obblighi nei confronti del cliente a cui rende una prestazione professionale, e quindi ognuno deve provvedere **per proprio conto** alle necessarie attività.



AD ESEMPIO:

Due professionisti che rendono la prestazione allo stesso cliente a seguito del conferimento dell'incarico?

Due di tutti gli obblighi....ognuno ha i suoi

Due adeguata verifica (magari con attestazione del terzo)

Etc etc

I soggetti obbligati dalle norme antiriciclaggio art. 3

Per ogni destinatario.....

Lo Studio Vs il
destinatario

- Legittimazione e titoli per l'esercizio della professione;
- Mappatura della struttura organizzativa (dislocazione uffici, stanze, presenza di altri soggetti);
- Organigramma del destinatario;
- Manuali, procedure, modulistica;
- Attestazione formazione del personale;
- Abilitazione portale Sos;
- Deleghe scritte;
- Licenze software gestione antiriciclaggio;

Casistica relativa agli incarichi professionali



Delimitazione dell'obbligo di adeguata verifica:

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo.

- qualora il conferimento dell'incarico è compiuto **congiuntamente da più clienti**, gli obblighi antiriciclaggio devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi;
- qualora dalla prestazione professionale siano stati **incaricati congiuntamente più professionisti**, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere ai propri obblighi;



Casistica studi associati e STP




Per gli incarichi conferiti ad uno **studio associato** o ad una **società tra professionisti**, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è **svolta dal professionista** incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.

Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.



Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo **studio associato/società tra professionisti**, l'adeguata verifica può essere assolta anche senza la presenza fisica del cliente quando i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente

Casistica studi associati e STP



Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- acquisizione di informazioni su **scopo e natura** della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- **valutazione del rischio**, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- esecuzione del **controllo costante**, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, dividerne le conclusioni.

In alternativa all'operatività sopra indicata resta ferma, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

Il collaboratore del destinatario degli obblighi

Definizione
del perimetro
organizzativo

Personale: Art. 1, comma 2, lett. cc) D.Lgs. 231/2007

- ✓ i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento **nell'organizzazione** del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato

Qualora un professionista abilitato eserciti la propria attività all'interno di una società o di uno studio professionale – **e non sia in questo caso uno degli associati** – alle dirette dipendenze del management o del titolare dello studio, eseguendo solo gli incarichi che gli vengono affidati da questi ultimi, non è tenuto autonomamente all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

In quest'ottica il professionista abilitato non ha l'obbligo dell'adeguata verifica e della conservazione, atteso che egli esegue in tutto o in parte la prestazione non a seguito di un conferimento del mandato – **né da parte del cliente né della società/studio professionale** – bensì alle dipendenze o secondo le indicazioni di questi ultimi.

In tal caso, infatti, il mandato viene conferito dal cliente alla società o al/i titolare/ i dello studio, su cui gravano gli obblighi di adeguata verifica e conservazione, mentre resta a carico del professionista in via autonoma, **l'obbligo si segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio**, sia pure limitatamente all'ambito di svolgimento della propria attività


Il cliente: persona fisica e persona non fisica

Il cliente

- ✓ il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero **richiede** o **ottiene** una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico "da un professionista ndr"

L'esecutore

- ✓ il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti **poteri di rappresentanza** che gli consentano di **operare** in nome e per conto del cliente;



I dati identificativi e i documenti validi per l'identificazione

I dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sono:

PERSONA FISICA

- il nome e il cognome
- il luogo e la data di nascita
- la residenza anagrafica
- il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica
- gli estremi del documento di identificazione
- se assegnato, il codice fiscale


PERSONA NON FISICA

- la denominazione
- la sede legale
- ove assegnato il codice fiscale;

I documenti validi per l'identificazione sono:

- carta di identità
- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Sistema pubblico consultazione documenti rubati o smarriti con cui fare la verifica dei dati



<http://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/ricerca-documenti-rubati-smarriti>

SELEZIONARE IL TIPO DOCUMENTO

- Carta di Identita'
- Patente di guida
- Passaporto ordinario
- Altro documento

INSERIRE IL NUMERO DOCUMENTO (MINIMO 5 CARATTERI)

Art. 19,
comma 1,
lettera b,
D.Lgs.
231/07

Laddove, in relazione alle informazioni acquisite dal cliente, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità

Fonti affidabili e indipendenti con cui fare la verifica dei dati

- a) i **documenti di identità** in corso di validità tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, diversi da quello utilizzato per l'identificazione;
- b) **gli atti pubblici, le scritture private autenticate**, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale;
- c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- d) **gli archivi camerati, gli albi ed elenchi** di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- e) le informazioni provenienti da **organismi e autorità pubbliche**, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite **anche attraverso i siti web**.

Art. 19,
comma 1,
lettera b,
D.Lgs.
231/07

Laddove, in relazione alle informazioni acquisite dal cliente, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, la verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti

Quando parte il processo organizzativo che coinvolge la funzione antiriciclaggio e le sue attività?

CON IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Concetto di conferimento di un incarico professionale

- ✓ attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, al compimento di una prestazione professionale, **indipendentemente dal versamento di un corrispettivo** o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo


PER LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO NON IMPORTA SE IL MANDATO SIA SCRITTO O NON SCRITTO E NEANCHE SE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE VERRÀ PAGATA DAL CLIENTE O MENO

- Quindi, di regola, il processo organizzativo deve necessariamente partire con l'input da parte di colui che ha in corso ad esempio trattative pre-incarico, e che, se vuole organizzare le attività da svolgere **dovrà comunicare o annotare in apposito elenco** la data di partenza, in modo tale che si possano stabilire i vari processi e i livelli di controllo delle attività svolte.

L'incarico verbale

ESEMPIO

Mail di conferma dell'incarico verbale:



Importanza del mandato professionale

- Momento fondamentale dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio è il conferimento dell'incarico professionale dal cliente, sia esso verbale o in forma iscritta.
- Pur non essendo «obbligatoria per la legge antiriciclaggio» la forma scritta, è **consigliabile che lo studio adotti in via sistematica un *format* da far sottoscrivere alla clientela per regolare il rapporto contrattuale**, fissando al contempo una datazione precisa della stipula.

Con le nuove regole il mandato scritto assume notevole importanza anche ai fini dell'obbligo di **conservazione**

La data del conferimento dell'incarico è uno degli elementi di grande attenzione in sede di ispezione da parte della **Guardia di Finanza**.

- ✓ Privilegiare mandati scritti o conferme del preventivo sottoscritte;
- ✓ Nel caso di incarichi verbali mandare una comunicazione al cliente anche a mezzo mail di conferma dell'incarico;
- ✓ Nel caso di cliente continuativo, che conferisce al professionista un incarico di assistenza e consulenza diversa, a prescindere dalla circostanza che sarà remunerata o meno, mandare una mail di conferma.

DATA DELL'INCARICO

CONSERVAZIONE

Prestazioni professionali



Con riguardo alle prestazioni professionali l'adeguata verifica deve essere effettuata:

Per le **prestazioni professionali continuative**, che hanno “una certa durata”, come indicato all’art. 1, co. 2, lett. gg), si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l’instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;

Per le **prestazioni professionali occasionali**, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Resta fermo che, ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l’obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.

I CRITERI PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO NEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Schema criteri legali individuazione titolare effettivo

Chi è il cliente?

Società di capitali

Persona giuridica privata

Trust

Per tutte le altre persone non fisiche

n. 3 criteri

n. 1 criterio

n. 1 criterio

n. 3 criteri

Si applica la regola della partecipazione superiore al 25% (art. 20, comma 2), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di direzione e amministrazione (art. 20, comma 4).

Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 20, comma 4)

Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 22, comma 5)

Si applica la regola della proprietà diretta o indiretta (art. 20, comma 1), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di direzione e amministrazione (art. 20, comma 4).

Soltanto nelle società di capitali vi è il riferimento alla % superiore al 25%

Il titolare effettivo nelle società di capitali

SOCIETA' DI CAPIATLI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa
- Etc

Criteria residuale

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Il titolare effettivo nelle persone giuridiche private

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni
- Fondazioni
- Altre istituzioni

Con personalità
giuridica iscritte al
registro delle
persone giuridiche
istituito presso le
prefetture

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Il titolare effettivo nel Trust

TRUST

Cumulativamente:

- identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari
- identità del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, identità, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari
- identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- identità di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

NB + NB + NB

QUESTA REGOLA VALE PER TUTTI I TIPI DI TRUST SENZA NESSUNA DISTINZIONE (Dinamici, statici, espressi, non espressi, autodichiarati.....per tutti i trust.

Il titolare effettivo in tutti gli altri enti

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISCHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

← Criterio residuale →




Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:



- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Alcune casistiche ed esemplificazioni



Alcune casistiche ed esemplificazioni



GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE E DELLE IMPRESE CON PERSONALITA' GIURIDICA E DEI TRUST

Il sistema dal 4/7/2017 con il D.lgs. 90/2017 è cambiato

Il nuovo
sistema si
basa su

Obbligo dei clienti di **fornire** per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate.

Cambio di rotta sulla falsa dichiarazione del cliente: da contravvenzione a **delitto** quindi da arresto a **reclusione**.


Obbligo degli enti di **individuare** e conservare il proprio titolare effettivo (...informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva dice il legislatore...)

Obbligo degli enti di **comunicare** le informazioni relative ai propri titolari effettivi, al Registro delle Imprese.

Organizzazione

La prima fonte di informazioni per l'intero sistema è il cliente

La richiesta dei dati al cliente per svolgere l'adeguata verifica



Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Art. 22, comma 1, e
comma 5, D.lgs.
231/2007

Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, **informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.**

Art. 22, comma 3,
D.lgs. 231/2007

Le informazioni **sono acquisite, a cura degli amministratori**, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci **e da ogni altro dato a loro disposizione.**

Art. 22, comma 3, e
comma 5, D.lgs.
231/2007


Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. **L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati** del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.

Art. 55, comma 2,
D.lgs. 231/2007

L'amministratore che **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.




Organi di controllo (Sindaci etc) – Assemblee straordinarie (Notaio)



Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

In questi casi, ma non solo, per l'amministratore della società, è opportuno che richieda i dati al socio se vuole evitare le responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 e quella prevista dall'art. 2636 c.c. sulla formazione della volontà nelle delibere assembleari



Grande attenzione per gli Organi di controllo (Sindaci etc)

Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Modalità di conservazione da parte del cliente dei dati relativi alla propria titolarità effettiva

Cosa e come conservare

CAPO II
Obblighi di
conservazione

Art. 31 D.Lgs. 231/2007 Obbligo di Conservazione
Art. 32 D.Lgs. 231/2007 Modalità di conservazione

Sanzioni per il cliente che viola gli obblighi di conservazione dei dati del titolare effettivo

Art. 55, comma 2,
D.lgs. 231/2007

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Art. 57, comma 1 e 2,
D.lgs. 231/2007

Ai soggetti che **non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati**, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 50.000 euro

Obbligo del cliente di comunicare i dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese (01/02/2019 non ancora istituito)

Imprese con personalità giuridica, fondazioni, associazioni e altre istituzioni con personalità giuridica

Art. 21, comma 1,
D.lgs. 231/2007

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

Trust

Art. 21, comma 3,
D.lgs. 231/2007

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

Alcune
indicazioni

- ✓ Trust in cui il trustee sia in Italia
- ✓ Trust che hanno un codice fiscale
- ✓ Trust in cui almeno un disponente ed un beneficiario sia in Italia
- ✓ Trust in cui il guardiano o altra figura analoga sia in Italia
- ✓ Trust che abbia immobili o altre attività in Italia
- ✓ Trust che abbia una capacità reddituale anche solo potenziale per i beneficiari italiani
- ✓etc etc.. In progress

Obbligo del cliente di comunicare i dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese (01/02/2019 non ancora istituito)

ACCESSO AI DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI

Art. 21, comma
4, D.lgs.
231/2007

L'accesso alla sezione è consentito:

- ✓ al MEF, alle Autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla DIA, alla GUARDIA DI FINANZA che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il NSPV senza alcuna restrizione;
- ✓ alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- ✓ all'autorità giudiziaria;
- ✓ alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale;
- ✓ ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria;
- ✓ dietro pagamento dei diritti di segreteria, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale

Obbligo del cliente di comunicare i dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese (01/02/2019 non ancora istituito)

ACCESSO AI DATI RELATIVI AL REGISTRO DEI TRUST

Art. 21, comma
4, D.lgs.
231/2007

L'accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust è consentito:

- ✓ alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
- ✓ alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;
- ✓ alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- ✓ ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Obbligo del cliente di comunicare i dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese (01/02/2019 non ancora istituito)

UTILIZZO DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E DEI TRUST

Art. 21, comma 7,
D.lgs. 231/2007

La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati **dal valutare il rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Art. 19, comma 1,
lettera b, D.lgs.
231/2007

la verifica dell'identità del titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti.




ATTENZIONE
Regole tecniche
CNDCEC

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, **quest'ultima non può ritenersi una modalità sufficiente** ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

LA LOCALIZZAZIONE DEL CLIENTE DEL TITOLARE EFFETTIVO E LE CATENE DI CONTROLLO

Dal 2014 contrasto all'opacità e definizione delle linee di azione

www.fatf-gafi.org



La mancanza di adeguate, accurate e tempestive informazioni sulla proprietà effettiva facilitano il ML / TF camuffando:

- l'identità di criminali noti o sospetti,
- il vero scopo della proprietà detenuta da un veicolo societari,
- la fonte o l'uso di fondi o proprietà associati a un veicolo societario.

ATTENZIONE

Le informazioni sulla proprietà effettiva possono essere oscurate attraverso l'uso di:

- shell companies (società di comodo);
- strutture di proprietà e controllo complesse che coinvolgono molti strati di azioni registrate a nome di altre persone giuridiche;
- azioni al portatore;
- uso illimitato di persone giuridiche come amministratori;
- azionisti e direttori formalmente nominati in cui l'identità del nominatore è sconosciuta;
- azionisti e direttori di candidati informali, come collaboratori stretti e familiari;
- trust e altre disposizioni giuridiche che consentono la separazione della proprietà legale e della titolarità effettiva delle attività;
- uso di intermediari nella formazione di persone giuridiche, compresi gli intermediari professionali;

La catena di controllo del cliente

In base al diverso livello di rischio da gestire **può essere necessario conservare alcune evidenze:**

Art. 18, comma 1,
lettera b) D.lgs.
231/2007

Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, **l'assetto proprietario e di controllo del cliente**

Art. 19 D.lgs.
231/2007

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, mediante accesso al sistema per la prevenzione del furto d'identità o attraverso il ricorso a fonti affidabili e indipendenti

Nei casi in cui l'assetto proprietario e di controllo dell'ente non è agilmente individuabile, la norma prevede misure supplementari di conoscenza da esercitare o attraverso i dati forniti dal cliente o attraverso fonti affidabili e indipendenti

NB + NB + NB

Mi trasmetti il perimetro del gruppo societario a cui appartieni in cui siano evidenziati anche i paesi ?

I veicoli societari e la loro localizzazione

E' la legge che stabilisce il rischio alto in questi casi, non il destinatario

Se..

- Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Art. 24,
D.lgs.
231/200
7

**ALTO
RISCHIO**

In taluni casi anche se la giurisdizione non prevede titoli al portatore l'opacità è garantita dai fiduciari

BENEF OWN

FIDUCIANTE

LTD UE

SRL CLIENTE

I veicoli societari, la loro localizzazione e l'obbligo di astensione


E' la legge che stabilisce l'astensione in questi casi, non il destinatario Art 42, comma 2

Obbligo di astensione o di cessazione della prestazione in cui siano, direttamente o indirettamente, parte:

- ✓ Società fiduciarie
- ✓ Trust
- ✓ Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Obbligo di astensione anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, **di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.**

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.**



I paesi ad alto rischio per la legge antiriciclaggio

E' la legge che stabilisce il rischio alto in questi casi, non il destinatario

PAESI AD ALTO RISCHIO

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 del 14/07/2016 (agg. al 13/12/2017) ai fini del D.Lgs. 231/2007

Afghanistan
Bosnia-Erzegovina
Guyana
Iraq
Repubblica democratica popolare del Laos
Siria
Uganda
Vanuatu

Yemen
Iran
Repubblica popolare democratica di Corea
Etiopia
Sri Lanka
Trinidad e Tobago
Tunisia

Cosa fare?

Art. 24, D.lgs.
231/2007

Se Art. 42, comma 2,
D.lgs. 231/2007

Se Art. 35, D.lgs.
231/2007

Adeguate verifica rafforzata

Astensione

Segnalazione

Alcuni paesi problematici individuati dalla UE

ECOFIN
05/12/2017
Council Of
European Union,
05/12/2017,
15429/17, Fisc
345, Ecofin 1088.

Black list dei «paradisi fiscali»

- Tunisia
- Corea del Sud
- Emirati Arabi Uniti
- American Samoa
- Bahrain
- Barbados
- Grenada
- Guam
- Macao
- Isole Marshall
- Mongolia
- Namibia
- Palau
- Panama

Grey list

«Existence of harmful tax regimes»

- Andorra
- Armenia
- Aruba
- Belize
- Botswana
- Cabo Verde
- Cook Islands
- Curacao
- Fiji
- Hong Kong SAR
- Jordan
- Liechtenstein
- Maldive
- Mauritius
- Morocco
- Morocco
- Saint Vincent and the Grenadines
- San Marino
- Seychelles
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- Uruguay
- Vietnam
- Malaysia
- Labuan Island

«tax regimes that facilitate offshore structures which attract profits without real economic activity»

- Bermuda
- Cayman Islands
- Guernsey
- Isle of Man
- Jersey
- Vanuatu

I paesi extracomunitari con obblighi antiriciclaggio equivalenti

**Decreto MEF
10/04/2015**

Individuazione
degli Stati
extracomunitari e
dei territori
stranieri che
impongono
obblighi
antiriciclaggio
equivalenti

- Australia
- Brasile
- Canada
- Hong Kong
- India
- Giappone
- Repubblica di Corea
- Messico
- Singapore
- Stati Uniti d'America
- Repubblica del Sudafrica
- Svizzera
- Repubblica di San Marino
- Mayotte
- Nuova Caledonia
- Polinesia francese
- Saint-Pierre e Miquelon
- Wallis e Futuna
- Aruba
- Curaçao
- Sint Maarten
- Bonaire
- Sint Eustatius;

Attenzione ad alcuni paesi presenti nella white list fiscale

**D.M. 9 agosto
2016
White list**


Elenco degli Stati
con i quali è
attuabile lo
scambio di
informazioni ai
sensi delle
convenzioni per
evitare le doppie
imposizioni sul
reddito in vigore
con la Repubblica
italiana

Nell'elenco dei paesi White list, tra l'altro ci sono anche i seguenti:

Armenia	San Marino
Aruba	Seychelles
Belize	Sri Lanka
Bermuda	Svizzera
Bosnia Erzegovina	Taiwan
Corea del Sud	Thailandia
Curacao	Trinidad e Tobago
Emirati Arabi Uniti	Tunisia
Etiopia	Turchia
Guernsey	Uganda
Isola di Man	Vietnam
Isole Cayman	
Isole Cook	
Jersey	
Liechtenstein	
Marocco	

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Persone politicamente esposte



Persone politicamente esposte



Chi è?

Le persone fisiche che **occupano** o **hanno cessato di occupare da meno di un anno** importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

- Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;



ATTENZIONE

In molti casi, il soggetto, ad esempio un dirigente pubblico o figure analoghe ed equivalenti, potrebbe non essere una PEP ai fini della definizione, tuttavia per il profilo soggettivo del cliente la situazione di rischio è simile a quella della PEP.

Persone politicamente esposte

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;



Il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari.

Il concetto di titolarità effettiva congiunta si riferisce evidentemente non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo status di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 231/2007, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.

La qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato.

L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

Adeguate verifica del cliente - Le indicazioni e i riferimenti normativi

Lo schema
previsto dal
D.Lgs.
231/2007

Quando?

Art. 17

Cosa?


Art. 18

Come?

Art. 19

L'organizzazione relativa alle varie attività da svolgere è contenuta in queste indicazioni normative che devono sempre essere prese in considerazione nella realizzazione di un manuale organizzativo interno.

Misure dell'adeguata verifica




Quando i professionisti sono soggetti all'adeguata verifica?

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- I soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
 - quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione** o soglia applicabile;
 - quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
- I professionisti adempiono all'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Quando i professionisti sono esonerati dall'adeguata verifica?

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano**
 - ❑ In relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
 - ❑ In relazione agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
 - ❑ Inoltre per le prestazioni richiamate all'interno delle regole tecniche e considerate a rischio non significativo, **vi sono delle regole di condotta particolari**;



L'esonero riguarda l'adeguata verifica e la conservazione ma, in presenza delle condizioni di legge, sussiste sempre l'obbligo di segnalare una operazione sospetta.

Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Le quattro attività da organizzare

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

ATTENZIONE

La fase dell'identificazione si compone sempre di due attività ben precise:

MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE

MOMENTO DELLA VERIFICA DEI DATI IDENTIFICATIVI

Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore

L'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso **riscontro** di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica **dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente**

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

L'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso **l'adozione di misure proporzionate al rischio** ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le **misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente**

Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

L'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative

- all'instaurazione del rapporto
 - alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo
 - quelle relative all'attività lavorativa
- salva la possibilità di acquisire, **in funzione del rischio**, ulteriori informazioni, ivi comprese
- **quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente** acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

Il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di identificazione e acquisizione delle informazioni sullo scopo, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla **verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente**, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

La tempistica per svolgere l'adeguata verifica del cliente prevista dalla legge

Casistica	Cosa?	Timing
Situazione ordinaria	Identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.	Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale
Situazione semplificata	Identificazione dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.	Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale
	Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.	Al più presto e comunque entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico
Situazione di assistenza, rappresentanza, difesa nel giudiziale	Identificazione dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.	Prima del conferimento dell'incarico
	Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.	Entro il momento del conferimento dell'incarico

Indicazioni nelle RT sulla dichiarazione del cliente e sui dati del titolare effettivo



La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, **si presume veritiera** in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Titolare effettivo



Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati a tal fine necessari (**nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale**) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail, pec, dichiarazione del cliente). Resta ferma la valutazione del rischio, e conseguenzialmente, l'adozione di misure ad essa adeguate.

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo **tramite la consultazione di pubblici registri**, quest'ultima **non può ritenersi una modalità sufficiente** ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

Ad ogni modo, dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del d.lgs. 231/2007 discende una valenza generale del **principio di affidabilità**.

Modalità di adempimento dell'adeguata verifica del cliente

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del cliente e dell'esecutore	<p>Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori.</p> <p>Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.</p> <p>Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale l'esecutore opera in nome e per conto del cliente.</p>

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del cliente e dell'esecutore	<p>Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.</p> <p>Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.</p> <p>La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti.</p>

Modalità di adempimento dell'adeguata verifica del cliente

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del titolare effettivo	<p>Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori.</p> <p>Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo forniti dal cliente.</p> <p>Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.</p>

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del titolare effettivo	<p>Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.</p> <p>Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.</p> <p>La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti .</p>

Modalità di adempimento dell'adeguata verifica del cliente

Adempimento	Modalità di adempimento
<p>Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto</p>	<p>Consiste nell'acquisizione delle informazioni fornite dal cliente oltre che quelle possedute per l'attività svolta in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sull'instaurazione del rapporto • Informazioni sulle relazioni che ci sono il cliente e l'esecutore • Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e il titolare effettivo • Informazioni sull'attività lavorativa • Situazione economico patrimoniale <p>E nella verifica della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;</p>

Adempimento	Modalità di adempimento
<p>Controllo costante nel tempo</p>	<p>In base alla normale operatività del professionista e con le informazioni di cui dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizzare le operazioni effettuate e le attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. • aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.



IN ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
Controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale

Adeguate verifica semplificata

Quando?

1. Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato;
2. Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;
3. i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;
4. Soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi d.lgs. 1 settembre 1993 n.385, d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209;

La valutazione del rischio

Fermo restando il dovere per i soggetti obbligati di compiere una valutazione – seppure non formalizzata – **del rischio in concreto rilevato**, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione.

Nei confronti di tali soggetti, **ove dalla valutazione emerga in concreto** un basso rischio di riciclaggio, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

Adeguate verifica semplificata

Le misure
semplificate
consistono:

- a. nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante **acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;
- b. nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della **dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;
- c. nel controllo costante, con cadenza maggiormente **dilazionata nel tempo, ad es. triennale** per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

Per i soggetti di cui al punto n. 3) devono comunque essere acquisite le **informazioni sullo scopo** e natura della prestazione professionale mediante acquisizione **della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007.

Art. 22, D.lgs. 231/2007

I clienti **forniscono per iscritto**, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Adeguate verifica rafforzata

Quando?

Il professionista adotta misure di adeguata verifica rafforzata, previa valutazione di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei fattori di rischio relativi al cliente, a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento, come individuati nell'elenco di cui all'art. 24 del d.lgs. 231/2007.

Sempre quando:

- Clienti residenti o aventi sede in **aree geografiche ad alto rischio**
- Cliente o titolare effettivo **persona politicamente esposta**

Valutazione dei seguenti fattori di osservazione:

- Prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
- Società che hanno emesso azioni al portatore
- **Società che siano partecipate da fiduciari**
- **Attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante**
- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta
- **Pagamenti ricevuti da terzi** privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività

Art. 24,
D.lgs.
231/2007

Adeguate verifica rafforzata

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, **all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia)**, ai clienti occasionali;
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio, per come definiti dall'art. 24, co. 2, lett. c);
- verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, **ad indagini o processi penali** per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- consultare fonti aperte e social media.

Adeguate verifica rafforzata

Ai fini della acquisizione di informazioni aggiuntive prevista dall'art. 25, co. 1, d.lgs. 231/2007 il professionista può avvalersi della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
- database di natura commerciale;
- fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

Sotto il profilo operativo l'adeguata verifica in modalità rafforzata può essere effettuata mediante l'adozione, da parte del professionista, di una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

- acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione;
- maggiore frequenza del controllo costante.

L'OBBLIGO DI ASTENSIONE E L'INTERRUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'obbligo di astensione art 42

Impossibilità a svolgere l'adeguata verifica

I professionisti che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione.

Quando non si riesce a svolgere anche solo una delle seguenti attività

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

L'obbligo di astensione e interruzione della prestazione art 42

Paesi ad alto rischio

I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte:

- società fiduciarie
- Trust
- Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile **identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.**

L'obbligo di astensione e interruzione della prestazione art 42

Astensione e segnalazione di operazioni sospette

.....in caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di effettuare una segnalazione di operazione sospetta, essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione in ordine alla ricorrenza, in concreto, di elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.....



Circolare GDF n. 0210557/2017 del 7/7/2017

CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE ED ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

Inquadramento operativo

LE UNICHE POSSIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER IDENTIFICARE UN CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE E QUINDI DARE CORSO ALLA PRESTAZIONE SONO LE SEGUENTI:

ACQUISIZIONE DEI DATI
DEL CLIENTE DA ATTI
PUBBLICI, ARCHIVI
CAMERALI, DA
PRECEDENTE
IDENTIFICAZIONE

ACQUISIZIONE DEI DATI
DI TERZI CHE HANNO
UN RAPPORTO CON IL
CLIENTE E HANNO
SVOLTO L'ADEGUATA
VERIFICA

ALTRE SOLUZIONI NON VE NE SONO

Acquisizione dei dati da archivi o da precedente identificazione

L'obbligo di **identificazione** si considera assolto, anche **senza la presenza fisica del cliente**, nei seguenti casi:

Art. 19,
comma 1,
lett. a),
D.lgs.
231/2007

- per i clienti i cui dati identificativi risultino da **atti pubblici, da scritture private autenticate** o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale;
- per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza;
- per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
- **per i clienti che siano già stati identificati** dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti **siano aggiornate e adeguate** rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore;

Esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi

Attestazione

I professionisti possono richiedere il rilascio dell'attestazione di adempimento dell'adeguata verifica ai soggetti terzi elencati dall'art. 26, co. 2 del d.lgs. 231/2007, mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.

- a) gli intermediari bancari e finanziari
- b) gli agenti in attività finanziaria
- c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
- d) gli intermediari bancari e finanziari aventi in un Paese terzo con obblighi equivalenti
- e) **i professionisti nei confronti di altri professionisti.**

Rapporti tra professionisti

Il professionista che riceve la richiesta di attestazione da altro professionista, **verificato l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica** nei confronti del soggetto/i per il quale/i è richiesta l'attestazione, **sottoscrive l'attestazione e la invia senza ritardo al richiedente**, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Contenuto

All'attestazione dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita dai terzi, nonché le informazioni richieste e ricevute in sede di l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente:

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità;
- b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

Esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi

Il ricorso a terzi è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell'operazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di:

- a. operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
- b. operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
- c. operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del professionista, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l'obbligo di adeguata verifica.

Contenuto

- a. La responsabilità degli obblighi rimane in capo al professionista che si avvale dell'attestazione del terzo;
- b. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti.
- c. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compiere l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

Posta elettronica

E' consentito l'uso di strumenti veloci di trasmissione quali, ad esempio, la posta elettronica.

Esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi

Accorgimenti da osservare quando si utilizza l'attestazione:

- individuare le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- predisporre strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.


LA DOTAZIONE DOCUMENTALE

L'organizzazione dello studio



Casistica studi associati e STP

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.



Nella dotazione documentale mettere sempre in evidenza il soggetto destinatario dell'obbligo e non genericamente lo studio associato o la STP

L'organizzazione dello studio

LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE: i suoi dati

Allegato VER.1.01 - DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
NAZIONALITÀ TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE:
 CARTA D'IDENTITÀ PASSAPORTO PATENTE ALTRO
NUMERO RILASCIATO DA
CON SCADENZA CODICE FISCALE
PROFESSIONE/ATTIVITÀ
 IN FORMA SOCIETARIA IN FORMA SINGOLA, ESERCITATA DAL NELL'AMBITO TERRITORIALE
DICHIARO INOLTRE
1) di richiedere la prestazione professionale:
 NELL'INTERESSE PROPRIO
 PER CONTO DELLA SOCIETÀ
sede in iscritta al
Registro delle imprese di numero di iscrizione e codice fiscale
nella mia qualità di munito dei necessari poteri;
2) DI COSTITUIRE DI NON COSTITUIRE
"PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico.
Dichiaro altresì, che nel caso di presenza di altri soggetti con poteri di rappresentanza o con poteri di esecuzione dell'ente,
 NON VI SONO, altri soggetti che costituiscono "PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA";
3) che la prestazione professionale richiesta a
in data è la seguente:
4) che lo scopo e la natura della prestazione professionale è la seguente:
SE NECESSARIO
5) dichiaro che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da
e, comunque, da attività lecite;
6) il sottoscritto acquisisce l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro acquisiti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge;
7) di essere consapevole dell'obbligo previsto dal D.Lgs. 231/2007 di comunicare tempestivamente ed in forma scritta al professionista qualunque variazione dei dati relativi al presente rapporto e/o alle prestazioni professionali richieste.
LUOGO, FIRMA DEL DICHIARANTE

IL CLIENTE E' PRESENTE E TI FAI DICHIARARE:

- Le sue generalità e gli estremi del documento per l'identificazione;
- La sua attività lavorativa;
- Se agisce per conto di un ente i dati dell'ente e che ha i poteri;
- Se è una persona politicamente esposta;
- Lo scopo e la natura della prestazione richiesta;
- La provenienza dei fondi nei casi previsti;

DATA E FIRMA DEL CLIENTE

Con questo modello hai acquisito i dati relativi al cliente che te li ha forniti sotto la sua responsabilità

L'organizzazione dello studio

LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE: i dati del titolare effettivo

Allegato VEB.2.01 - DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007

Il sottoscritto _____, ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 35 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIARO

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO.

DI ESSERE IL TITOLARE EFFETTIVO UNITAMENTE A: (cfr dati sottostanti)

DI NON ESSERE IL TITOLARE EFFETTIVO E AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI:

- COGNOME E NOME _____

LUGOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

PERSONA FORTITAMENTE ESISTITA SI NO - PROFESSIONI/ATTIVITÀ SVOLTA _____

- COGNOME E NOME _____

LUGOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

PERSONA FORTITAMENTE ESISTITA SI NO - PROFESSIONI/ATTIVITÀ SVOLTA _____

- COGNOME E NOME _____

LUGOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

PERSONA FORTITAMENTE ESISTITA SI NO - PROFESSIONI/ATTIVITÀ SVOLTA _____

- COGNOME E NOME _____

LUGOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

PERSONA FORTITAMENTE ESISTITA SI NO - PROFESSIONI/ATTIVITÀ SVOLTA _____

CHE NON ESISTE IL TITOLARE EFFETTIVO IN QUANTO LA SOCIETÀ È CONTROLLATA DA SOCIETÀ QUOTATA.

NOME SOCIETÀ CONTROLLANTE _____

MERCATO REGOLAMENTATO _____

CHE NON ESISTE IL TITOLARE EFFETTIVO IN QUANTO LA SOCIETÀ È CONTROLLATA DA UN ENTE PUBBLICO

NOME ENTE PUBBLICO CONTROLLANTE _____

DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007

Al sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato delle circostanze che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

LUGOGO, _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

IL CLIENTE E' PRESENTE E TI FAI DICHIARARE CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO:

- Se chi hai di fronte è lui il titolare effettivo lo dichiara espressamente;
- Nel caso in cui non sia lui ti fai dare le generalità complete dei titolari effettivi;
- Nel caso in cui sia lui ed altre persone fisiche ti fai indicare che è lui e dare le generalità complete degli altri titolari effettivi;

DATA E FIRMA DEL CLIENTE

Con questo modello hai acquisito i dati relativi al titolare effettivo o ai titolari effettivi che il cliente ti ha fornito sotto la sua responsabilità

AGGIORNAMENTO DEI DATI IN ARCHIVIO:

L'introduzione di nuove regole normative come nel caso delle modifiche avvenute con il D.Lgs. 90/2017 il 4/7/2017, è un ottimo motivo per procedere in studio all'aggiornamento dei dati relativi ai clienti.

Organizzazione e
programmazione
dell'acquisizione dei flussi
informativi

Gentili clienti, vi informiamo che per effetto delle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 90/2017, abbiamo la necessità di aggiornare i vostri dati.

Nei prossimi giorni in occasione dei vari incontri procederemo ad acquisire ed aggiornare i dati sia mediante contatto diretto sia mediante contatto a mezzo posta elettronica.

L'organizzazione dello studio

AGGIORNAMENTO DEI DATI IN ARCHIVIO:

Esempio di mappatura del processo di aggiornamento dei dati

Elenco aggiornamento dati nuove disposizioni normative art. 17 comma 4, D.Lgs. 90/2017

	Da	A	Convocare il cliente entro
Modifica classe di rischio	Basso	Medio	xx giorni
Modifica classe di rischio	Basso	Alto	xx giorni
Modifica classe di rischio	Medio	Alto	xx giorni

Cliente	Classe di rischio precedentemente assegnato	La classe di rischio si è modificata?	Nuova classe di rischio o conferma classe di rischio precedente	Aggiornamento dei dati e delle informazioni?	Convocare il cliente entro il
Ping Pong Start Srl	Basso	No	Basso	No	xx/xx/xxx
Senzasole Srl	Medio	Si	Alto	Si	xx/xx/xxx
Nome Cognome	Basso	No	Basso	No	xx/xx/xxx
Sempre Senza Sole Snc	Medio	Si	Alto	Si	xx/xx/xxx
Piove Sempre Sas	Basso	No	Basso	No	xx/xx/xxx

Data _____

Firma incaricato _____

LA CONSERVAZIONE

MODALITA'

- ✓ La conservazione può essere sia cartacea che informatica, purché venga garantita la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- ✓ I professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.
- ✓ E' necessario individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione ed i soggetti che possono accedere ai dati ed alle informazioni ed anche uno o più responsabili della conservazione.

Studi associati e
delle società tra
professionisti

Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

CONTENUTO

L'obbligo di conservazione ha per oggetto:

- 1) la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;
- 2) l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.

La conservazione cartacea o informatica deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

Nel caso di prestazioni professionali:

- a) la data del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

Nel caso di operazioni:

- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i **mezzi di pagamento** utilizzati.

Con riferimento alla lettera d), il professionista è tenuto alla conservazione di copia dei mezzi di pagamento utilizzati nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisca l'oggetto o la modalità d'esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente.

La conservazione cartacea

Garanzie

Un sistema atto alla conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo **la perdita o la distruzione** dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche **di integrità, leggibilità e reperibilità**.

Storicità dei documenti

Al fine di soddisfare il requisito della storicità, **tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti** dal professionista o da un suo delegato.

Sistema informatico dello studio

Anche nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri).

La conservazione informatica

Indicazioni

Ai fini della conservazione informatica i professionisti possono avvalersi:

- di un **modello interno** per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici;
- di un **modello esterno** per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

Garanzie

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.

Sistema informatico dello studio

I documenti informatici, i dati e le informazioni **possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente**. Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.

La conservazione

TEMPISTICA

Tempestività
dell'acquisizione

È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa **entro trenta giorni**:

- ✓ dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale
- ✓ dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale
- ✓ dalla variazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- ✓ dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

Periodo di
conservazione

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati **per un periodo di 10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale

SANZIONI RELATIVE ALL'ADEGUATA VERIFICA E CONSERVAZIONE

Sanzioni relative all'adeguata verifica

Art. 55 – Sanzioni penali

- ❑ **Chiunque**, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, **falsifica i dati e le informazioni** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la **reclusione** da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
- ❑ **Chiunque** essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, **utilizza dati e informazioni falsi** relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la **reclusione** da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Sanzioni relative all'adeguata verifica

Art. 56 - Sanzioni amministrative

Condotta punibile:

Omissione nell'acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e violazione dell'obbligo di astensione.

Sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000 euro.

SANZIONE BASE

Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

SANZIONE QUALIFICATA

Sanzioni relative all'adeguata verifica

Art. 58 - Sanzioni amministrative

Condotta punibile:

Nei casi in cui i soggetti obbligati, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di **adeguata verifica** della clientela e di **conservazione** da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta

Sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000 euro.

Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 30.000 euro a 300.000 euro**.



Se producono un vantaggio economico:

- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro.
- b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

Sanzioni relative all'adeguata verifica

Concetto di gravità

La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto :

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di **prassi operative e procedure di controllo interno**;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

NOTA BENE:

L'organizzazione interna dello Studio e la formazione del personale sono adempimenti strategici per non incorrere in violazioni gravi

Sanzioni relative alla conservazione

Art. 57 - Sanzioni amministrative

Condotta punibile:

Non effettuare, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o effettuarlo tardivamente

Sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000 euro.

SANZIONE BASE

Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

SANZIONE QUALIFICATA